

# ORIGINALE



## COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031  
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

*Numero:* 19

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DELLE ASSUNZIONI 2022- 2024**

*Data:* 02/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Marzo alle ore 18:50 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

| <i>NOME E COGNOME</i>         | <i>CARICA</i>       | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>ELISA OLGA BERGAMASCHI</b> | <b>Sindaco</b>      | X               |                |
| <b>BARBARA MARIA ARBINI</b>   | <b>Vice Sindaco</b> | X               |                |
| <b>MARCO CHERUBINI</b>        | <b>Assessore</b>    | X               |                |
| <b>ELEONORA GIORGI</b>        | <b>Assessore</b>    | X               |                |
| <b>VINCENZO VINCI</b>         | <b>Assessore</b>    | X               |                |
|                               | <b>TOTALE</b>       | <b>5</b>        | <b>0</b>       |

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA.

Il Presidente Sig. SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

**Visti:**

- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, ed in particolare:
  - \*) l'art. 48 che, in tema di "Competenze delle Giunte", al comma 3 dispone:  
«3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.»
  - l'art. 89 che, nel disciplinare le *Fonti* normative in tema di *Organizzazione e personale* (Titolo IV) degli Enti Locali, al comma 5 espressamente prevede che:  
«5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari»;
  - \*) l'art. 91, relativo alle *Assunzioni* e particolarmente il comma 1, che stabilisce:  
«1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla **programmazione triennale del fabbisogno di personale**, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.»;
- il **D.Lgs. n. 165/2001** recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, e, in particolare:
  - \*) **l'art. 6**, in tema di *Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*, con particolare riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 che, nel testo modificato dal D.Lgs. n.75 del 25/05/2017, dispongono che:  
«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate **eccedenze di personale**, si applica l'articolo 33. (*Omissis*);  
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  
4. (*Omissis*). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  
5. (*Omissis*).  
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;
  - \*) **l'art. 30**, avente ad oggetto: *Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse* che al comma 1 recita:  
«1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. (*Omissis*).»;
  - \*) **l'art. 33** che, disciplinando "*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*", ai primi 2 commi espressamente prevede che:  
«1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.  
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti

posti in essere»;

- **la Legge n. 448 del 28/12/2001** (Finanziaria 2002), che, all'art. 19, sulle *Assunzioni di personale*, al comma 8 statuisce:  
«8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.».
- **la legge n. 244 del 24 dicembre 2007** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)* ed in particolare:  
\*) l'art. 3 che al comma 101 recita «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.».
- **il D.L. n. 78 del 31/05/2010** recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, così come convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30/07/2010, ed in particolare:  
\*) **l'art. 9** che, nel dettare norme sul *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*, al comma 28, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, nel testo oggi vigente espressamente prevede che:  
«28. A decorrere dall'anno 2011, *(Omissis)* gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, *(Omissis)* possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. *(Omissis)* I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. *(Omissis)* **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale** di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque **la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Sono in ogni caso **escluse** dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per **le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1**, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *(Omissis)* Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.».
- **il D.L. n. 90 del 24/06/2014** recante *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, convertito, con modificazioni, in L. n. 114 dell'11/08/2014, e più precisamente **l'art. 3 che, nel prevedere Semplificazione e flessibilità nel turn over, al comma 5** (nel testo risultante con le modifiche apportate dall'art. 4 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, in L. 125/2015 e, successivamente, dall'art. 14-bis del DL 4/2019, convertito con modifiche, in L. 26/2019) **e al successivo comma 5-sexies** (introdotto dall'art. 14-bis del DL 4/2019, convertito con modifiche, in L. 26/2019), **espressamente prevede che:**  
«5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. **La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.** Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il **cumulo delle risorse** destinate alle assunzioni **per un arco temporale non superiore a cinque anni**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; **è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.** L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.»  
«5-sexies. **Per il triennio 2019-2021**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e **gli enti locali possono computare**, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia **le cessazioni dal servizio** del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle **programmate nella medesima annualità**, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.»
- **il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017** «*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi*

degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il Capo II in tema di “Fabbisogni”;

- **il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018** “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla G.U. del 27/07/2018 n. 173;
- **il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019**, convertito in legge 58/2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33 in tema di “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria” che al comma 2 espressamente prevede:  
«2. **[I periodo]** A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, **i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. [II periodo]** Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. **[III periodo]** I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare ((il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo)) rendiconto della gestione approvato. **[IV e V periodo]** (Omissis). **[VI periodo]** I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati **risulta superiore** al valore soglia superiore **adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia** anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. **[VII periodo]** A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **[VIII periodo]** Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»
- **la legge n. 56 del 19 giugno 2019** avente ad oggetto “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l'art. 3 in tema di “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” che al comma 8 espressamente prevede:  
«8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.» (n.d.r. cd. deroga all'obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria esterna per l'assunzione con concorso pubblico);
- **la direttiva n. 1 del 24/06/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri** avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”;

**Preso atto** del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019;

**Preso atto** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: “il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni - Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore”;

**Dato atto** che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 del DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 17 marzo 2020 attuativo dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito in l. 58/2019, si rende necessario adeguare gli atti programmatici del personale ed in particolare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (più oltre anche detto PTFP) e il Piano Triennale delle Assunzioni alla nuova normativa;

**Ritenuto** opportuno elaborare i nuovi atti programmatici tenendo il più possibile ferme le previsioni di assunzione già approvate nel precedente PTFP, dando atto che a seguito della nuova disciplina sulle possibilità assunzionali degli enti Locali le procedure da utilizzarsi sono indifferentemente quelle della mobilità volontaria o del concorso pubblico (quest'ultimo alternativo allo scorrimento di graduatorie vigenti presso il comune o altri enti);

**Visto** l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**Considerata** la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**Considerato**, che nell'ambito e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio di previsione 2022-2024, l'Amministrazione potrà procedere a stipulare convenzioni per l'utilizzo di personale a tempo determinato per cause non prevedibili;

**Visto** il parere favorevole n. 3/2022 del 02.03.2022, espresso sulla presente deliberazione dal Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Con** voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai componenti della Giunta presenti e votanti

## **DELIBERA**

1) di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, **non emergono situazioni di personale in esubero.**

2) di approvare i seguenti atti programmatici per la gestione delle risorse umane del Comune di Gropello Cairoli per il triennio 2022-2024:

**“Allegato A”:** *file di calcolo incremento assunzionale D.L. 34/2019. Utilizzare se la % del Comune è inferiore alla soglia della tabella 1;*

**“Allegato B”:** *Spesa potenziale massima teorica 2022 (Capacità assunzionale dell'Ente) ai sensi del DPCM 17/03/2020;*

**“Allegato C”:** *Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (Assunzioni) triennio 2022 – 2024;*

**“Allegato D”:** *Prospetto di verifica del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (ex art. 4 DPCM 17/03/2020);*

**“Allegato E”:** *Residui assunzionali al 31/12/2021 (ex art. 5 comma 2, DPCM 17/03/2020);*

**“Allegato F”:** *Prospetto delle risorse disponibili per il lavoro flessibile (limite spesa 2009) (ex art. 9, comma 28, DL 78/2010 convertito in L. 122/2010);*

**“Allegato G”:** *Prospetto previsionale spese del personale (dotazione corrente)*

3) di dare atto che per effetto delle assunzioni di cui al precedente punto 2), la sostenibilità finanziaria è quella evidenziata nell'allegato D) al presente atto, per cui ci si riserva di procedere ad ulteriori assunzioni verificando il rispetto dei limiti previsti nella tab. 1 del D.P.C.M. 17/03/2020;

4) di riservarsi la possibilità di modificare ulteriormente in qualsiasi momento gli atti programmatici per la gestione delle risorse umane del Comune di Gropello Cairoli, approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai componenti della Giunta presenti e votanti

**DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

*Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DELLE ASSUNZIONI  
2022- 2024*

**PARERI DI REGOLARITA'**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
*SCHIAPACASSA ANTONIA*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio  
Amministrazione Generale  
*D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA*

**G.C. 19/2022 - ORIGINALE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI

Il Segretario Comunale  
D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale  
D.SSA ANTONIA SCHIAPACASSA